

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI RISCHI ASSICURATIVI

"RCA/ARD" – GARA n. [*]-2018 - (CIG) [*]

L'anno **2018** (duemiladiciotto), il giorno [*] del mese di [*], tra la società **Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.** (C.F. e P. IVA n. 01133800324, iscritta al Registro Imprese di Trieste, REA n. 127257), con sede legale a Trieste in Scala dei Cappuccini n. 1, rappresentata da [*] nato a [*] ([*]) il [*], C.F. [*], domiciliato presso la sede legale della società che rappresenta, il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell'interesse della stessa, nella sua qualità di [*], munito dei necessari poteri, giusta delega Repertorio n. [*] Raccolta n. [*] di data [*] del Notaio [*], iscritto presso il Collegio Notarile di [*]; nel contesto dell'atto sarà chiamata per brevità anche "*FVGS*" o "*Stazione Appaltante*" o "*Assicurato*" o "*Contraente*"

E

[*] (qui di seguito denominata solo "*Assicuratore*" o "*Aggiudicatario*") con sede legale in [*] ([*]), Via/Corso/Piazza [*] n. [*], C.F. [*] e P.IVA n. [*] PEC: [*], qui rappresentato dal Sig. [*], nato a [*] ([*]) il [*], C.F. [*], domiciliato per la carica presso [*] in [*] ([*]), Corso/Via/Piazza [*] n. [*], nella sua qualità di Procuratore speciale in forza di procura speciale Rep. n. [*] del [*], autenticata da Dott. [*], Notaio in presso il Collegio Notarile di [*]; entrambe qui di seguito indicate, anche, come le "*Parti*" o singolarmente la "*Parte*".

PREMESSO CHE

- L'Amministratore Unico di FVGS, con provvedimento n. [●], dd. [●], ha approvato la determinazione a contrarre ed avviato la procedura aperta, ex art. 59 e 60 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., rubricata sub. GARA [●]-2018, avente ad oggetto in unico lotto i servizi di copertura assicurativa "*RCA/ARD*", amministrati con "polizza libro matricola", così come

meglio precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'importo a base di gara di € [●] (euro [●]), al netto delle imposte e S.S.N.;

- in base alle risultanze della gara predetta, riportate negli appositi verbali, con provvedimento n. [●] del [●], pubblicato nel sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", è stata disposta l'aggiudicazione a favore di [●] per l'importo di € [●] (euro [●]), al netto delle imposte e S.S.N.;

- il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato per esemplificazione "RUP", ha dato corso alle informazioni e comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ex art. 76, co. 5, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in data [●], prot. [●];

- con la suddetta Determinazione si è dato atto che sussistono motivi di [●] per procedere alla stipula del contratto, che sarà risolutamente condizionato al positivo esito delle procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia di lotta alla mafia, anche nel caso in cui non pervenisse in tempi utili l'Informativa Antimafia ex artt. 84, co. 3 e 91, D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

- con lettera prot. [●] del [●] è stato comunicato all'Aggiudicatario l'efficacia dell'aggiudicazione;

- è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Le Parti, *ut supra* legalmente rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto e, quanto in esse dichiarato e statuito, si intende a tutti gli effetti vincolante fra le Parti e qui integralmente riportato.

Articolo 2. Oggetto

1. L'Assicurato affida all'Assicuratore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di copertura assicurativa dei rischi assicurativi "RCA/ARD", come meglio individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "sub [*]").

2. Il servizio è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale e da tutti gli altri documenti allegati e/o comunque richiamati dal presente contratto, che l'Assicuratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

3. L'Assicuratore dichiara di:

- a. aver valutato tutte le condizioni di rischio, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del premio;
- b. aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la natura e la tipologia di attività e servizi erogati e prestati da FVGS S.p.A., che possono avere influito o influire sia sulle condizioni contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, realizzabile la copertura assicurativa e remunerativa l'offerta presentata.

4. L'appalto dovrà essere eseguito, altresì, con l'osservanza di quanto previsto dagli atti in premessa citati, dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle normative nazionali e comunitarie applicabili.

5. L'Assicuratore attesta che quanto risulta dal presente contratto, dalla "Polizza" e

dagli altri documenti allegati e/o richiamati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Articolo 3. Carattere e natura dei servizi

1. Attesa la natura di FVGS e dei servizi erogati dalla stessa, i servizi di copertura assicurativa oggetto del presente contratto e della Polizza per nessuna ragione potranno essere sospesi, interrotti e/o abbandonati dall'Assicuratore.

Articolo 4. Durata della copertura assicurativa. Proroga contrattuale e tecnica eventuale.

1. Le coperture assicurative in oggetto avranno decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31.12.2018 sino alle ore 24:00 del giorno 31.12.2021.

2. FVGS si riserva la facoltà di prorogare contrattualmente i servizi assicurativi per ulteriori 36 (trentasei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta.

3. FVGS si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Assicuratore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine di durata contrattuale. In tal caso, l'Assicuratore si obbliga ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

4. È espressamente esclusa la proroga tacita.

Articolo 5. Premio di polizza. Pagamenti

1. In deroga al disposto dell'articolo 1901 Codice Civile e del Titolo X del Decreto Legislativo n. 209/2005, l'Amministrazione pagherà alla Assicuratore, per il tramite del

broker assicurativo incaricato da FVGS:

- a. entro 60 (sessanta) giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del secondo mese successivo, entro il secondo mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché nel frattempo l'Assicuratore abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30^{esimo} (trentesimo) giorno successivo a quello del loro ricevimento;
 - b. entro 60 (sessanta) giorni o, se la data che ne consegue è antecedente all'ultimo giorno del secondo mese successivo, entro il secondo mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
 - c. entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - i. il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza;
 - ii. il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
2. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
3. Il premio "RCA" verrà definito in conformità a quanto stabilito dalla "Polizza" nella sezione corrispondente (Allegato *sub* "[*]"), sulla base del "Premio annuo imponibile unitario" offerto in sede di gara dall'Assicuratore (Allegati *sub* *ab* "[*]" *usque* "[*]") per ciascuna tipologia di veicolo, che resterà fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dalle clausole di regolazione premio riportante nella Polizza, compreso l'eventuale periodo di proroga contrattuale e tecnica eventuale come indicato

nel precedente articolo 4, commi 2 e 3. Detto premio annuale imponibile unitario offerto sarà applicato alla consistenza del "*Libro Matricola*".

4. I premi annuali imponibili unitari offerti in sede di gara verranno applicati, altresì, alle eventuali inclusioni nel "*Libro Matricola*" che dovessero verificarsi, su richiesta dell'Assicurato, per tutta la durata dell'appalto, compreso l'eventuale periodo di proroga contrattuale e tecnica come indicati nel precedente articolo 4, commi 2 e 3.

5. Per la "*ARD*", il premio verrà definito sulla base del Tasso pro-mille indicato in sede di gara.

1. Ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 "*Codice delle Assicurazioni*" s.m.i., l'Amministrazione e l'Assicurazione si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker assicurativo incaricato da FVGS.

2. La Società dà atto che il pagamento dei premi al broker assicurativo incaricato da FVGS è liberatorio per l'Amministrazione e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° (decimo) giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per l'Amministrazione.

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'Assicuratore, per tutta la durata contrattuale, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. (come declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4, aggiornata con delibera n. 556 del 31.05.2017), al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare, l'Assicuratore, con nota assunta al prot. [*] del [*], costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata, ha comunicato all'Assicurato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,

come di seguito riportato:

a. conti correnti dedicati:

- [●] Agenzia di [●] codice IBAN [●];
- [●] Agenzia di [●] codice IBAN [●];

b. Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopraindicato sono:

- [●] nato a [●] il [●] C.F. [●] residente a [●] in Via [●];
- [●] nato a [●] il [●] C.F. [●] residente a [●] in Via [●];

2. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta, al Responsabile Unico del Procedimento che procederà all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

3. I pagamenti dei premi verranno effettuati avverranno, per il tramite del broker assicurativo incaricato da FVGS, sul conto corrente dedicato all'appalto.

4. L'Assicuratore si impegna, altresì, ad indicare sui documenti contabili ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione Appaltante, il CIG N. [*] – Gara n. [*]-2018.

5. Qualora l'Assicuratore non assolva anche solo ad uno degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 7. Gestione della polizza, trattazione e liquidazione dei sinistri.

1. Come previsto dall'articolo 2 del Capitolato Tecnico, la gestione e esecuzione del contratto è affidata al broker assicurativo incaricato da FVGS.

3. Ai sensi del D.lgs. n. 209/2005 "*Codice delle Assicurazioni*" s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker.

Articolo 8. Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti con il

presente contratto e previsti negli atti da questo richiamati, l'Assicuratore ha prestato apposita Garanzia Definitiva ex articolo 103 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , con i contenuti prescritti dal punto n. [*] del Disciplinare di Gara, conservata agli atti dell'Assicurato, mediante polizza fideiussoria N. [*], Cod. Agenzia [*], datata [*], rilasciata da [*] (con autentica di firma in data [*] dal Dr. [*], Notaio in [*], iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di [*]) con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive, sig./sig.ra [*], del potere di impegnare il soggetto Fideiussore, per l'importo di € [*] (euro [*]) pari al [*]% ([*] per cento) dell'importo/premio complessivo triennale lordo pari ad € [*] offerto in sede di procedura, conforme ai contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.

2. La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assicurato qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte dell'Assicuratore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Assicurato ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 9. Cessione del contratto

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'Assicuratore è vietata la cessione del presente contratto; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 10. Clausola risolutiva espressa. Antimafia

1. Attesa l'informativa antimafia il presente contratto è stipulato nelle more del rilascio da parte delle Prefetture/UTG competenti dell'Informativa ex articoli 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. "Codice Antimafia") attestante l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del predetto decreto o di tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Per quanto sopra, pertanto, l'efficacia del presente contratto è risolutivamente

condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia di lotta alla mafia sia in capo alla [*] che in capo alla [*].

3. Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli in materia di lotta alla mafia di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione con PEC indirizzata alla [*], senza necessità di pronuncia del Giudicante, con ogni conseguenza di legge.

Articolo 11. Referenti contrattuali e variazioni contrattuali

1. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo PEC - avverranno anch'esse per il tramite il broker assicurativo incaricato da FVGS, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

2. In riferimento ai rapporti inerenti allo svolgimento del servizio, i Referenti del contratto sono di seguito indicati:

- per FVGS: [●]
- per Assicuratore: [●], con il compito di interfacciarsi e collaborare con il broker assicurativo incaricato da FVGS.

3. L'Assicuratore resta diretto responsabile dell'operato del suddetto Responsabile del Servizio Assicurativo.

4. È fatta salva la facoltà di FVGS di chiedere la sostituzione del Referente individuato dall'Aggiudicatario, previa adeguata motivazione.

5. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto a quanto sopra indicato, dovranno essere comunicate per iscritto, senza ritardo, dall'Assicuratore ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

6. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra,

verranno comunicate per iscritto, senza ritardo, all'Assicuratore ed avranno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte dell'Assicuratore.

7. L'Assicurato, come già precisato nei precedenti articoli, intende avvalersi di un soggetto terzo per la gestione del contratto assicurativo, ivi compresa la gestione e trattazione dei sinistri, individuandolo nel Broker assicurativo incaricato da FVGS. In tal caso, fermo quanto previsto nel successivo capoverso, ogni comunicazione eseguita da detto soggetto terzo – in nome e per conto dell'Assicurato – all'Assicuratore, si intenderà come fatta dall'Assicurato medesimo.

8. Le comunicazioni e decisioni riguardanti la gestione economica del contratto (es. le franchigie, i premi e relativa regolazione, comunicazione dei dati variabili, l'accettazione degli indennizzi, la firma di atti di quietanza e definizione stragiudiziale di sinistro/i, etc.), la durata contrattuale, l'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale e tecnica di cui al precedente articolo 4, commi 2 e 3, la cessazione, anche anticipata, del rapporto assicurativo, debbono necessariamente essere eseguite dall'Assicurato all'Assicuratore per il tramite del broker assicurativo incaricato da FVGS.

9. Nei limiti e fermo quanto previsto dal precedente capoverso, ogni comunicazione eseguita dall'Assicurato al broker assicurativo incaricato da FVGS si intenderà come eseguita all'Assicuratore. In caso di eventuale contrasto tra le comunicazioni eseguite da detto soggetto terzo e quelle inoltrate direttamente dall'Assicurato all'Assicuratore, prevarranno queste ultime.

Articolo 12. Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni contrattuali dovranno essere inviate via PEC ai seguenti indirizzi:

- a FVGS: [●]
- all'Assicuratore: [●].

2. La ricezione delle comunicazioni con tale mezzo si intende valida ad ogni effetto di legge.

Articolo 13. Produzione di informazioni e/o dati sui sinistri e sulla copertura assicurativa. Penali

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità ed in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, ai sensi delle condizioni di polizza, pena l'applicazione di penali di cui al successivo capoverso, l'Assicuratore, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Assicurato l'evidenza dei sinistri liquidati e/o senza seguito e/o riservati, denunciati a far data dalla data di decorrenza della copertura assicurativa "RCA/ARD" indicata al precedente articolo 4. Tale elenco dovrà essere fornito in formato cartaceo e/o informatico, tramite file di testo modificabili (e quindi non nella modalità di sola lettura) e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- I. il numero di sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- II. il nominativo della controparte;
- III. la data di denuncia;
- IV. la tipologia dell'evento;
- V. la tipologia di indennizzo (diretto o indiretto);
- VI. l'indicazione dello stato di sinistro (es. aperto, senza seguito, riservato, liquidato, etc.) con specifica dell'eventuale data e dell'importo di liquidazione.

In caso di sinistro aperto dovrà essere indicato l'importo stimato di liquidazione (riserva);
- VII. le franchigie (ove esistenti) applicate per ciascun sinistro e relativo importo.

2. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni previste al precedente comma 1, in assenza di adeguate informazioni legate a causa di forza maggiore,

L'Amministrazione contraente provvederà a notificare, per il tramite del broker assicurativo incaricato da FVGS, una contestazione scritta con diffida ad adempiere (mediante PEC), assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, decorso il quale, in assenza di controdeduzioni scritte della Società o qualora le stesse siano ritenute dall'Amministrazione inidonee a giustificare il ritardato adempimento, l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura dello 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del premio annuo imponibile per ogni giorno di ulteriore ritardo, da calcolarsi sull'importo della regolazione premio attiva dovuta per l'esercizio in corso, sino ad un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del "*premio annuo lordo complessivo*", al raggiungimento del quale è riconosciuta facoltà al Contraente di risolvere il presente contratto.

3. Resta inteso fra le parti che la regolazione premio attiva dovuta per l'esercizio in corso non potrà in ogni caso su base annua essere complessivamente decurtata oltre il 10% (dieci per cento).

4. Nel caso di applicazione di penali ai sensi del capoverso precedente, l'Assicurato provvederà a recuperare l'importo mediante richiesta di refusione diretta della penale o, in alternativa, in sede di liquidazione del premio assicurativo o, sempre in alternativa, ad incamerare la garanzia definitiva ex articolo 9 del presente contratto per la quota parte relativa.

5. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla garanzia definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma 1.

6. L'Assicuratore potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

7. Entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, l'Assicurato

comunicherà l'accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dall'Assicuratore e l'eventuale applicazione di penali.

8. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte dell'Assicuratore, l'Assicurato procederà all'applicazione delle penali. L'Assicuratore si impegna a fornire all'Assicurato, su espressa richiesta di quest'ultima, ogni altra informazione e/o dato disponibile, relativa/o al contratto, alla polizza e al rischio assicurato in oggetto, che venga ritenuta utile acquisire nel corso della vigenza della copertura assicurativa, anche ai fini dell'indizione della successiva procedura di affidamento.

Articolo 14. Risoluzione per inadempimento

1. FVGS ha il diritto di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

2. FVGS, inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Assicuratore a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000 o il venir meno, nel corso del rapporto contrattuale anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
- c. mancata reintegrazione della garanzia definitiva ex articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed ex articolo 9 del presente contratto, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Assicurato;

- d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della legge n. 136/2010 s.m.i., ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto;
 - e. la cessione, anche parziale, del contratto;
 - f. nel caso di esito negativo delle procedure previste dal D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. in materia di lotta alla mafia, di cui al precedente articolo 11;
 - g. il ritardo grave nell'adempimento del servizio e/o qualora l'importo della penale superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ovvero dopo la comminazione della 4^a (quarta) penalità, a prescindere dall'entità delle stesse.
 - h. nei casi di cui ai seguenti articoli del presente contratto:
 - i. articolo 17 (*Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza*);
 - ii. articolo 10 (*Clausola risolutiva espressa. Antimafia*);
3. In caso di risoluzione del contratto l'Assicuratore si impegna, sin da ora, a fornire all'Assicurato tutta la documentazione tecnica e le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di provvedere tramite terzi all'esecuzione dei servizi di copertura assicurativa in oggetto.

Articolo 15. Recesso

- 1. FVGS, in applicazione dell'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa comunicazione trasmessa via PEC con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
- 2. In caso di recesso, FVGS è tenuta al pagamento delle sole prestazioni ritenute utili per la stazione appaltante e correttamente eseguite fino al momento in cui il recesso avere efficacia, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti da calcolarsi secondo

quanto disposto dal richiamato art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. L'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione per i soli motivati casi di variazione del rischio previsti dall'articolo 19 del Capitolato Tecnico. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità e deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza stessa, fermi i 15 (quindici) giorni di ultrattività di copertura obbligatoriamente previsti dalla legge.

4. Qualora, alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

5. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

6. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 18 del Capitolato Tecnico riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Articolo 16. Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Assicuratore e FVGS inerenti l'applicazione e/o l'interpretazione del presente contratto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

2. Il Foro, indicato fin dall'origine, è quello di Trieste.

3. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l'Assicuratore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 del Codice Civile.

4. Nel caso di contestazione FVGS si riserva di non dar corso ai pagamenti maturati fino alla definizione della controversia.

Articolo 17. Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno.

2. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione appaltante è "FVGS S.p.A.", con sede legale sita in Scala dei Cappuccini, n. 1 – 34100 Trieste, mentre per l'Assicuratore è [*] in persona del Sig./Sig.ra [*], nato/a a [*] ([*]) il [*].

3. L'Assicuratore garantisce che il trattamento dei dati personali che gli verranno comunicati nel corso del contratto, sarà finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e della polizza e avverrà nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Assicuratore in relazione a quanto oggetto di prestazione, ed alle informazioni, dati e documenti dei quali venga in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da FVGS S.p.A., a:

- a. garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza alle informazioni;
- b. non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto e della copertura assicurativa, notizie relative all'attività svolta da FVGS S.p.A.;
- c. non eseguire e non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- d. garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento (UE) n.2016/679, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati;

e. attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Assicurato ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Assicuratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Articolo 18. Spese

1. Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti il presente contratto (per diritti di copia, bollatura, registrazione fiscale, ecc.) sono a totale carico dell'Assicuratore.

2. Il presente contratto è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 s.m.i. a cura e spese della parte diligente.

Articolo 19. Codice etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti.

1. Preso atto del Codice di Comportamento, approvato ai sensi della L.190/2012 s.m.i. e del D.lgs. n.33/2013 s.m.i. e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., emanato ai sensi del D.lgs. n.231/2001 s.m.i., pubblicati sul sito della Società all'indirizzo www.fvgstrade.it, l'Assicuratore **accetta**, per quanto di propria competenza, i contenuti di tali atti e **si impegna** a operare ed eseguire il contratto secondo i principi ivi riportati, a pena di risoluzione dello stesso.

2. Inoltre, l'Assicuratore **dichiara** espressamente ed irrevocabilmente che:

➤ non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del

presente Contratto;

- di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

e si obbliga a:

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti;
- a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

3. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Assicuratore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20. Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alla documentazione di gara (Bando, Disciplinare di gara, CSA e relativi allegati) che, ancorché non materialmente allegati, ne formano parte integrante e sostanziale, nonché alle disposizioni del codice civile, alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata nel corso della vigenza del Contratto, qualora applicabile.

2. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per **FVGS S.p.A.**

([*])

Per l'**Assicuratore**

Il Procuratore

(Sig. [*])

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, nelle loro espresse qualità, dichiarano di aver attentamente letto il presente contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti articoli: **4** (*Durata della copertura assicurativa. Proroga contrattuale e tecnica eventuale*); **5** (*Premio di polizza. Pagamenti*), **6** (*Tracciabilità dei flussi finanziari*), **7** (*Gestione della polizza, trattazione e liquidazione dei sinistri*); **8** (*Garanzia definitiva*), **9** (*Cessione del contratto*), **10** (*Clausola risolutiva espressa. Antimafia*), **13** (*Produzione di informazioni e/o dati sui sinistri e sulla copertura assicurativa. Penali*), **14** (*Risoluzione per inadempimento*), **15** (*Recesso*), **16** (*Controversie*), **17** (*Trattamento dati e obbligo di riservatezza*), **18** (*Spese*), **19** (*Codice etico e di comportamento, D.lgs. n. 231/2001 e comportamenti illeciti*) e **20** (*Norme finali e di rinvio*).

Per **FVGS S.p.A.**

([*])

Per l'**Assicuratore**

Il Procuratore (Sig. [*])